

sciogliendo la riserva che precede, osserva in fatto ed in diritto:

██████████, madre esercente la potestà dei genitori sul figlio minorenni ██████████ - nato il 3/1/1988, portatore di handicap ed iscritto alla classe seconda dell'Istituto Alberghiero "Domizia Lucilla" in via Cesare Lombroso a Roma - con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nel corso di un ordinario giudizio di merito a cognizione piena ha chiesto a questo giudice di emanare un provvedimento idoneo a garantire al figlio di essere quotidianamente assistito durante l'intero orario scolastico da un insegnante di sostegno. La ricorrente ha allegato e documentalmente provato che i sanitari dell'Azienda USL RM/E - Dipartimento di medicina legale, hanno diagnosticato a ██████████ un ritardo mentale di grado medio associato ad ipercinesia, disturbi dell'attenzione e sindrome comiziale ed alla luce di tale diagnosi hanno affermato che Nicolò è affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi il verbale della visita collegiale del 17/3/2003, doc. n. 3 della produzione di parte attrice) ed hanno riconosciuto (certificato del 12/6/2003 del Dipartimento materno-infantile della ASL RM/E - Area tutela salute mentale e riabilitazione età evolutiva; doc. n. 4 della produzione di parte attrice) la necessità che a scuola sia garantita al minore un'attività didattica di sostegno con il rapporto di 1 a 1 (un insegnante di sostegno che per tutta la durata del suo orario di lavoro si dedichi esclusivamente a ██████████). La ██████████ ha lamentato che, nonostante quanto stabilito dai medici dell'Azienda sanitaria locale, il figlio, che frequenta la scuola alberghiera per 30 ore settimanali, è attualmente assistito da un insegnante di sostegno esclusivamente per 12 ore settimanali. La ricorrente ha dedotto l'assoluta insufficienza di tale assistenza rispetto alle esigenze di studio e di inserimento del figlio nell'ambiente scolastico e sociale ed hanno paventato il pericolo che nonostante ogni sforzo di essi istanti e dei medici l'eccessivo protrarsi di tale situazione possa compromettere le potenzialità di miglioramento del complessivo stato di salute psicofisica di Gabriele e, conseguentemente, delle capacità di apprendimento dello stesso. Gli istanti hanno preannunciato la volontà di chiedere nell'ordinario giudizio di merito la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni economici e morali subiti dal minore. La domanda cautelare è stata proposta contro il Ministero

dell'istruzione dell'università e della ricerca e contro l'Istituto Alberghiero Domizia Lucilla.

Le persone giuridiche pubbliche convenute (Ministero ed Istituto scolastico) non si sono costituite in giudizio nonostante la ritualità e tempestività della notifica in data 4/11/2004 del ricorso cautelare in corso di causa.

Su questioni strettamente analoghe a quella qui in esame si sono già pronunciati altri giudici di questa stessa sezione i quali hanno espresso un orientamento che questo giudice condivide. La qualificazione della posizione giuridica fatta valere in giudizio dai ricorrenti è resa estremamente semplice dal chiaro tenore letterale dell'art. 3, comma 2, l. 5 febbraio 1992, n. 104, il quale espressamente stabilisce che "*La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore...*" e che il contenuto di tale diritto va calibrato anche in relazione "*alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative*". Ne consegue, in virtù tale norma - che, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge, ha non solo carattere generale, ma detta anche un principio generale del nostro Ordinamento - tutto ciò che è necessario alla persona handicappata per godere pienamente delle prestazioni previste a suo favore dalla legge entra automaticamente a far parte del contenuto di un vero e proprio diritto soggettivo e che nulla di ciò che è necessario al godimento di dette prestazioni può essere escluso dal contenuto di tale diritto se non in virtù di una norma speciale che abbia rango almeno pari a quello della legge citata. Orbene, "*la piena integrazione nella famiglia e nella scuola*" (art. 1, lett. a), "*l'educazione e l'istruzione*" (art. 12 comma 2) e l' "*attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati*" (art. 13, comma 3) rientrano tra le *prestazioni* di cui al citato art. 3 comma 2 e, pertanto, tutto quello che, alla luce delle specifiche condizioni di salute di Nicolò, è potenzialmente utile a migliorare il livello di integrazione sociale e scolastica dello stesso ed il suo livello di istruzione ed educazione costituisce contenuto di un vero e proprio diritto soggettivo e quindi costituisce oggetto di una specifica obbligazione gravante in capo al Ministero. Nonostante quanto dedotto dai convenuti non esistono norme speciali di pari rango gerarchico idonee a delimitare il contenuto del menzionato diritto. Certamente non è tale, con riferimento al caso di specie, la norma dettata dal comma 4 dell'art. 13 l. 104/1992, la quale indica un limite - le disponibilità finanziarie preordinate dall'art. 42, comma 6, lett. h) - che, in assenza di specifica allegazione e

prova da parte dei convenuti, non può ritenersi superato nel caso di specie. Identico discorso (assenza di allegazione e di prova) vale per l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (che ha sostituito l'art. 127 del D.Lgs. n. 297 del 1994). Per di più la legge introduce una deroga - giustificata da esigenze di organico e, quindi, di bilancio - al sopra menzionato art. 3 comma 2 l. 104/1992. Id infatti, se è vero che il comma 3 dell'art. 40 stabilisce che "La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia..." è altresì vero che proprio la stessa norma - al fine di assicurare "l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap" - invita le autorità scolastiche a fare "ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista all'art. 21 (...) della legge 15 marzo 1997, n. 59" e espressamente prevede "la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi". Non esiste, quindi, alcuna norma speciale che consenta al Ministero di sottrarsi all'obbligo di mettere a disposizione di [redacted] un insegnante specializzato per tutto il tempo che è necessario alla migliore attuazione possibile del diritto del Cessari all'integrazione scolastica, all'istruzione, alla educazione.

Orbene, stabilito che il minore ha diritto ad una attività di sostegno, prestata da un docente specializzato, che sia adeguata rispetto al tipo ed alla gravità dell'handicap di cui è portatore, non resta che verificare se è vero che 12 ore settimanali di insegnamento di sostegno sono insufficienti per valorizzare tutte le potenzialità di inserimento scolastico, di apprendimento e di riduzione dell'handicap di Nicolò e, conseguenzialmente, se è vero che esiste il rischio della perdita definitiva di importanti possibilità di miglioramento delle condizioni di vita del figlio dei ricorrenti. La risposta, sia pure alla luce della sommaria istruttoria consentita dalla natura urgente di questo procedimento, è semplice, avendo la parte istante prodotto una documentazione sanitaria proveniente proprio dai soggetti istituzionalmente deputati a diagnosticare l'handicap, a disegnare un profilo dinamico funzionale dell'alunno da inserire nella scuola, a formulare un piano educativo individualizzato (vedi commi 5, 6 e 7 dell'art. 12 l. 104/1992). I ricorrenti hanno infatti prodotto (vedi i documenti in precedenza

dettagliatamente elencati) le certificazioni redatte dai sanitari dell'Amministrazione USL RM/E, i quali, redigendo il profilo dinamico-funzionale secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 12 l. 104/1992, hanno diagnosticato a [redacted] un ritardo mentale di grado medio associato ad ipercinesia, disturbi dell'attenzione e sintomo comiziale. Gli stessi sanitari, alla luce della menzionata diagnosi, hanno affermato che Nicolò è affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi il verbale della visita collegiale del 17/3/2003, doc. n. 3 della produzione di parte attrice) ed hanno riconosciuto (certificato del 12/6/2003 del Dipartimento materno-infantile della ASL RM/E - Area tutela salute mentale e riabilitazione etica evolutiva, doc. n. 4 della produzione di parte attrice) la necessità che a scuola sia garantita al minore un'attività didattica di sostegno con il rapporto di 1 a 1 (un insegnante di sostegno che per tutta la durata del suo orario di lavoro si dedichi esclusivamente a [redacted]).

Per quanto concerne il profilo dell'urgenza del provvedimento richiesto è sufficiente richiamare le certificazioni mediche in atti ed anche il notorio per affermare che il sostegno terapeutico ed educativo deve assolutamente essere fornito a Nicolò in questa fase del suo sviluppo e che l'insufficienza, anche solo temporanea, di tale sostegno potrebbe mettere in moto un meccanismo regressivo in grado di pregiudicare definitivamente persino i progressi già ottenuti.

Essendo il ricorso fondato, deve essere ordinato alle amministrazioni convenute di assegnare a [redacted] un insegnante di sostegno che si dedichi al [redacted] medesimo per l'intero orario di lavoro previsto per gli insegnanti di sostegno inseriti nel ruolo organico dell'Amministrazione.

P. Q. M.

- ordina al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, ed all'Istituto Alberghiero "Domizia La Cilla", in persona del legale rappresentante pro-tempore, di provvedere affinché un insegnante specializzato per lo svolgimento di attività di sostegno dedichi esclusivamente all'assistenza di [redacted] tutto l'orario lavorativo previsto per gli insegnanti di sostegno inseriti nel ruolo organico dell'Amministrazione.
- rinvia per la celebrazione dell'udienza di trattazione dell'ordinaria causa di merito al 19 maggio 2005, ore 9,45;
- si comunichi.

STAMPATO IN CANCELLERIA

[redacted]
CANCELLERIA

Al Roma 20/12/2004
[redacted]